

Torino, 12/2/2019
Prot. n°13275
Struttura QA2

Ai tutti i Dirigenti

SEDE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza. Modifica dell'art. 191, comma 3, TUEL.
Legge di bilancio 2019 art. 1 comma 912.

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (*Legge 30 dicembre 2018, n. 145*), all'art. 1 comma 901, ha eliminato il riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie quale condizione determinante l'avvio delle procedure previste per il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio derivanti da lavori pubblici di somma urgenza, di cui all'art. 191 comma 3 del TUEL, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile.

Pertanto, con la modifica introdotta dal comma 901 della predetta legge, i lavori di somma urgenza, indipendentemente dalla presenza di adeguata disponibilità di bilancio, devono essere sempre ricondotti, in termini procedurali, per il loro riconoscimento, nell'ambito di quanto previsto per i debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del TUEL.

Di conseguenza, nell'ipotesi di spese per lavori di somma urgenza, si rende sempre necessario procedere all'attivazione dell'iter ivi previsto, che si traduce nell'obbligo – da parte dell'Organo Esecutivo (Consigliere Delegato) – di sottoporre al Consiglio, nel termine di venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'organo consiliare si dovrà pronunciare entro 30 giorni dalla data del provvedimento dell'Organo Esecutivo (Consigliere Delegato), e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a quella data non sia scaduto il predetto termine (contestualmente alla deliberazione consiliare dovrà essere data la comunicazione al terzo interessato).

In considerazione di quanto sopra e delle sue prevedibili ricadute sui tempi e sul numero dei procedimenti interessati, occorre evidenziare che, in alternativa alle procedure sopra previste per la somma urgenza, ove la circostanza di fatto lo consenta, è possibile far ricorso all'istituto dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del codice degli contratti.

Secondo il predetto disposto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; tale scelta, nel caso di specie, sarebbe peraltro giustificata dall'urgenza, presupposto che è sempre opportuno evidenziare nel provvedimento di affidamento. In ragione dell'urgenza (o somma urgenza) potrà prescindersi dall'approvazione preventiva della determinazione a contrattare, dandone atto nella determina di aggiudicazione dei lavori.

Detto istituto, pur non possedendo intrinsecamente le medesime caratteristiche di speditezza della procedura prevista per la somma urgenza, consente comunque di pervenire all'affidamento dei lavori in tempi brevi che potrebbero ulteriormente comprimersi attraverso opportune segnalazioni di urgenza alle strutture preposte al controllo contabile.

Si ricorda, altresì, che il comma 912 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 consente, **limitatamente al corrente anno**, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, in deroga all'art. 36, comma 2, del vigente Codice, di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2,

lett.b, del medesimo articolo 36 (consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i destinatari in indirizzo a valutare con accuratezza le singole casistiche al fine di avviare l'iter più idoneo per la massima semplificazione possibile del procedimento, considerate le ragioni d'urgenza.

Il Vicesegretario Generale
(dott. Giovanni Monterosso)
f.to digitalmente

Il Direttore Generale
(dott. Mario Spoto)
f.to digitalmente